

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA

TRA

- (1) **Regione Lombardia ("Regione Lombardia" o il "Garante")**, , con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1
- e
- (2) **Finlombarda S.p.A.**, intermediario finanziario ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), di proprietà della Regione Lombardia, costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Torquato Taramelli, 12 Milano (Italia), capitale sociale pari ad Euro 212.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 829530, partita IVA 01445100157 ("**Finlombarda**").

1. PREMESSO CHE

- 1.1. Regione Lombardia con l'articolo 10 bis del PDL 162 "Legge di semplificazione 2021", approvato giorno 11 maggio 2021 in Consiglio Regionale, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da Covid-19 e favorire la ripresa economica e sociale, ha:
- (i) autorizzato la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione dei criteri della misura, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;
 - (ii) previsto che la Giunta regionale definisca criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea);
- 1.2. Regione Lombardia con la DGR n. XI/4697 del 12 maggio 2021, nelle more dell'approvazione del PDL 162:

ALLEGATO A

- (i) ha avviato un'iniziativa denominata "Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica" **da attuarsi mediante la concessione di contributi a fondo perduto per la capitalizzazione delle imprese e da Finanziamenti che possono essere assistiti dalla Garanzia Regionale;**
- (ii) ha individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica";
- 1.3. la DGR ha approvato il presente schema di Accordo di Garanzia;
- 1.4. la DGR n. XI/812 del 19 novembre 2018 ha approvato lo "Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: «Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta regionale» delle convenzioni con enti del SiReg - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018";
- 1.5. l'art. 1 della legge regionale 30/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1 della l.r. 14/2010, ha istituito il Sistema Regionale (di seguito, per brevità, "SIREG") e negli allegati A1 ed A2 della medesima legge ha definito i soggetti che lo costituiscono, tra i quali Finlombarda S.p.A. e ha deliberato che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate a Regione Lombardia sono svolti, di norma, tramite gli enti del SIREG, sulla base delle competenze attribuite;
- 1.6. in data 9 gennaio 2019 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. (di seguito per brevità "Convenzione");
- 1.7. in data 13 aprile 2021 e 11 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda ha deliberato di approvare il prodotto "Patrimonializzazione PMI" destinando alla realizzazione del prodotto un importo pari ad euro 100 milioni a valere su risorse proprie di Finlombarda;
- 1.8. la legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 "Legge di semplificazione 2021" art. 13 che ha istituito la "Garanzia a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese che operano un rafforzamento patrimoniale in risposta alla crisi da COVID-19" prevede che:

ALLEGATO A

1. al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da COVID-19 e di favorire la ripresa economica e sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale. La garanzia di cui al primo periodo è volta a consentire alle PMI di ottenere un'anticipazione sul finanziamento riconosciuto, in misura almeno pari al sessanta per cento del valore del finanziamento;
 2. la Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per la concessione della garanzia di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'Articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea);
- 1.9. in data 05 luglio 2021 Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 il bando "Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI Lombarde e la ripresa economica" in attuazione della DGR del 12 maggio 2021, n. XI/4697, la cui versione integrale è pubblicata sul sito www.bandiregione.lombardia.it e www.finlombarda.it (di seguito, il "**Bando**");
- 1.10. la legge regionale 06 agosto 2021, n. 15 "Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali" – comma 7, art. 4 "Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie", ha modificato l'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 "Legge di semplificazione 2021" inserendo il comma 1bis "La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione di contributi a fondo perduto" e il comma 3bis "In attuazione del comma 1 bis, nell'esercizio finanziario 2021 la dotazione finanziaria della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria,

ALLEGATO A

programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo la missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023';

- 1.11. la Giunta regionale con propria deliberazione settembre 2021, n. XI/..... ha modificato, sulla base di quanto previsto dalla LR 15/2021, la dotazione finanziaria per la concessione della garanzia riducendola da 25.000.000,00 a 10.000.000,00, destinando i 15.000.000,00 di euro all'incremento della dotazione finanziaria per la concessione di contributi a fondo perduto che ammonta così a complessivi 30.000.000,00 di euro;
- 1.12. la Garanzia regionale pari a 10.000.000,00 trova copertura sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023, accantonata sul capitolo 11.03.11.545;
- 1.13. con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia Regionale da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura parziale del rischio assunto da Finlombarda in relazione a ciascun Finanziamento, qualora non sia ottenibile la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o di un Consorzio Collettivo di Garanzia Fidi (Confidi).

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1. DEFINIZIONI

Nel presente accordo, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- “**Accordo**” indica il presente accordo, come di volta in volta modificato, novato o integrato, ivi inclusi i relativi allegati.
- “**Ammontare Massimo Escutibile**” indica il valore massimo complessivo che Regione Lombardia potrà essere tenuta a corrispondere ai sensi della Garanzia Regionale, ed ammonta ad euro 10.000.000,00.

ALLEGATO A

- **“Bando”** indica il Bando “Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI Lombarde e la ripresa economica” in attuazione della DGR n. XI/4697 del 12 maggio 2021.
- **“Comunicazione di attivazione della Garanzia Regionale”** indica la comunicazione riguardante l'attivazione della Garanzia Regionale relativa ad un Finanziamento, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 1 del presente Accordo (*Modello della Comunicazione di attivazione della Garanzia Regionale*).
- **“Comunicazione di Recupero Perdite”** indica la comunicazione scritta, inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 3 (*Modello della Comunicazione di Recupero Perdite*) del presente Accordo.
- **“Conto di Finlombarda”** indica il seguente conto corrente: IT33Y0306903390100000000032 o qualsiasi altro conto corrente bancario che Finlombarda abbia comunicato a Regione Lombardia.
- **“Conto di Regione Lombardia”** indica il seguente conto corrente: IT58Y0306909790000000001918 o qualsiasi altro conto corrente bancario che Regione Lombardia abbia comunicato a Finlombarda.
- **“Contratto di Finanziamento”** indica il contratto sottoscritto da Finlombarda con il Beneficiario Finale ai fini dell'erogazione del Finanziamento.
- **“Data di Scadenza Finale”** ha il significato di cui all'Articolo 8 (*Termine*).
- **“Finanziamento”** finanziamento a medio lungo termine concesso da Finlombarda in favore di un Soggetto Beneficiario a valere sul Bando.
- **“Finanziamento Garantito”** indica il Finanziamento assistito dalla Garanzia Regionale.
- **“Garanzia Regionale”** indica la garanzia rilasciata da Regione Lombardia in favore di Finlombarda e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari in conformità con i termini del presente Accordo.
- **“GDPR”** indica il Regolamento UE 2016/679.
- **“Importo Garantito”** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito la quota di Finanziamento assistita dalla Garanzia Regionale secondo la seguente formula:

$$\text{Importo Garantito} = \text{Finanziamento Garantito} \times \text{Percentuale di copertura della Garanzia Regionale.}$$

ALLEGATO A

- **"Indirizzo di Finlombarda"** indica l'indirizzo PEC di Finlombarda specificato all'Articolo 10 (*Comunicazioni*).
- **"Indirizzo di Regione Lombardia"** indica l'indirizzo PEC di Regione Lombardia specificato all'Articolo 10 (*Comunicazioni*).
- **"Parte"** indica una parte del presente Accordo.
- **"Perdita"** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito, ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e di mora, dovuto e non riscosso.
- **"Piattaforma Informatica"** si intende la piattaforma Bandi on Line che sarà messa a disposizione da parte di Regione Lombardia e che sarà utilizzata da Finlombarda come *repository* per la documentazione inerente il Bando e la gestione della Garanzia Regionale.
- **"Recupero Perdita"** indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle spese per recupero crediti e dei costi di pignoramento (ove esistenti), recuperato o ricevuto da Finlombarda in relazione ad un Finanziamento Garantito escusso.
- **"Richiesta di Escussione"** indica la richiesta di escussione e di pagamento ai sensi della Garanzia Regionale inviata tramite PEC da parte di Finlombarda all'Indirizzo di Regione Lombardia in conformità con i termini di cui al presente Accordo, redatta secondo il modello della Richiesta di Escussione di cui all'Allegato 2 (*Modello di richiesta di escussione*).
- **"Soggetto Beneficiario"** indica un'impresa beneficiaria di un Finanziamento Garantito.
- **"Percentuale di copertura della Garanzia Regionale"** indica la percentuale di Finanziamento coperto dalla Garanzia Regionale, modulata secondo il seguente schema:

Classe di rischio attribuita da Finlombarda	% massima di copertura della Garanzia Regionale
1	0%
2	0%
3	0%
4	50%
5	70%
6	80%
7	80%
8-9-10	non finanziabile

ALLEGATO A

3. GARANZIA REGIONALE

3.1. Caratteristiche della Garanzia Regionale

- (i) Con il presente Accordo, Regione Lombardia rilascia una garanzia personale, incondizionata, irrevocabile e a titolo gratuito a favore di Finlombarda e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari per l'Importo massimo escutibile.
- (ii) Subordinatamente ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, la Garanzia Regionale garantisce il Finanziamento:
 - i. a copertura delle Perdite;
 - ii. per una percentuale pari alla Percentuale di copertura della Garanzia Regionale comunicata da Finlombarda per ciascun Finanziamento Garantito con l'invio della Comunicazione di attivazione della Garanzia Regionale di cui all'Allegato 1
 - iii. nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento; e
 - iv. nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.

4. RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

4.1. Forma

- (i) Al verificarsi di una delle cause di risoluzione del Contratto di Finanziamento previste dal Bando, trascorsi 30 giorni dalla data di diffida ad adempiere trasmessa da Finlombarda al Soggetto Beneficiario senza che sia intervenuto il pagamento, Finlombarda invierà la Richiesta di Escussione a Regione Lombardia.
- (ii) Le Richieste di Escussione dovranno:
 - i. essere redatte secondo (o sostanzialmente redatte secondo) il modello di cui all'Allegato 2 del presente Accordo;
 - ii. essere inviate non oltre la Data di Scadenza Finale;
 - iii. avere ad oggetto uno o più Finanziamento/i che beneficino della Garanzia Regionale;
 - iv. avere ad oggetto un ammontare calcolato prendendo in considerazione (A) i Recuperi Perdite (se esistenti); (B) l'Ammontare

ALLEGATO A

Massimo Escutibile e (C) la Percentuale di copertura della Garanzia Regionale;

- v. riportare (A) l'importo richiesto, e (B) l'ammontare complessivo degli importi già corrisposti da Regione Lombardia ai sensi della Garanzia Regionale fino alla data della relativa Richiesta di Escussione (incluso l'importo richiesto);
 - vi. essere inviate a Regione Lombardia tramite PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia.
- (iii) Regione Lombardia potrà, a propria discrezione, richiedere in qualsiasi momento informazioni concernenti la Richiesta di Escussione. Finlombarda si impegna a fornire prontamente a Regione Lombardia ogni ulteriore informazione richiesta.

4.2. Pagamento

- (i) Subordinatamente alla ricezione di una Richiesta di Escussione, Regione Lombardia verificherà che gli importi richiesti:
 - i. siano riferiti a Finanziamenti Garantiti,
 - ii. rispettino il limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento e
 - iii. rispettino il limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (ii) Regione Lombardia corrisponderà l'importo dovuto ai sensi della Garanzia Regionale relativo a ciascuna Richiesta di Escussione entro 180 giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione.
- (iii) I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con riferimento a Finanziamenti Garantiti nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento e nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (iv) Tutti i pagamenti da parte di Regione Lombardia in favore di Finlombarda ai sensi del presente Accordo saranno accreditati sul Conto di Finlombarda.

5. SURROGA DI REGIONE LOMBARDIA E RECUPERO DELLE PERDITE

5.1. Surroga di Regione Lombardia

Nel caso di escussione della Garanzia Regionale, Regione Lombardia eserciterà la rivalsa nei confronti del Soggetto Beneficiario per l'importo

ALLEGATO A

escusso, attivando le più idonee procedure di recupero in via amministrativa.

5.2. Recupero Perdite

- (i) Resta inteso che, qualora successivamente all'escussione della Garanzia Regionale, Finlombarda dovesse recuperare qualunque importo relativo a Perdite connesse ad un Finanziamento escusso, Regione Lombardia avrà diritto di ricevere una percentuale pari alla Percentuale di copertura della Garanzia Regionale di ogni eventuale Recupero Perdita realizzato da Finlombarda.
- (ii) Finlombarda invierà una PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia contenente una Comunicazione di recupero Perdite e pagherà ciascuno di tali importi a Regione Lombardia sul Conto di Regione Lombardia entro 45 giorni dalla data del Recupero Perdite;
- (iii) Regione Lombardia non avrà diritto di ricevere quote di Recupero Perdite in eccesso rispetto agli importi pagati ai sensi della Garanzia Regionale rispetto alle Perdite.

6. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

6.1. Generale

Finlombarda dovrà fornire prontamente a Regione Lombardia ogni informazione che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di verificare la conformità con il presente Accordo, con il Bando e con le leggi ed i regolamenti applicabili.

6.2. Utilizzo della Piattaforma Informatica

Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, Regione Lombardia autorizza Finlombarda e le figure/servizi professionali coinvolti in tali attività ad accedere e operare sulla Piattaforma Informatica, gestita da Aria S.p.A., e dichiara che la medesima è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia dell'Accordo.

Finlombarda non sarà ritenuta responsabile per eventuali inadempimenti dovuti al non corretto funzionamento della Piattaforma Informatica.

7. IMPEGNI GENERALI

7.1. Reporting

ALLEGATO A

Laddove disponibile, Finlombarda caricherà all'interno della Piattaforma Informatica, per ciascun Finanziamento ammesso alla Garanzia Regionale, una copia di tutta la documentazione necessaria al monitoraggio da parte di Regione Lombardia, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. il Contratto di Finanziamento stipulato, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni,
- ii. la (eventuale) Richiesta di Escussione,
- iii. la (eventuale) Comunicazione di Recupero Perdite,
- iv. ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio da parte di Regione Lombardia o da essa richiesta.

7.2. **Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale**

Finlombarda si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua Finlombarda, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, Finlombarda, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta

ALLEGATO A

Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. XI/812 del 19/11/2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione di Finlombarda, decorso il quale la stessa Finlombarda potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

Qualora Finlombarda, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

8. TERMINE

Il presente Accordo diverrà efficace alla data di sottoscrizione e terminerà il 31.12.2023 e comunque entro il 31.12.2028, salvo proroga tra le Parti. Nel caso in cui su nessuna domanda dovesse essere necessaria la garanzia regionale l'Accordo diverrà inefficace con la chiusura del Bando.

9. REFERENTI DELL'ACCORDO

ALLEGATO A

Regione Lombardia individua quale proprio referente dell'Accordo il dirigente pro tempore della UO "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle Imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Finlombarda individua quale proprio referente dell'Accordo il Responsabile pro-tempore della Direzione Sviluppo Prodotti e Servizi.

10. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, salvo quanto diversamente stabilito, e dovranno essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

(i) Regione Lombardia:

Regione Lombardia

PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

Contatto: dirigente pro tempore della UO "Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle Imprese" della Direzione Generale Sviluppo Economico

(ii) Finlombarda:

Finlombarda S.p.A.

PEC: finlombarda@pec.regione.lombardia.it

Contatto: Responsabile pro-tempore della Direzione Sviluppo Prodotti e Servizi

11. CERTIFICAZIONI E DETERMINAZIONI

Tutte le certificazioni o determinazioni di Regione Lombardia o di Finlombarda in merito a un tasso o un importo di cui al presente Accordo, sono, in assenza di un errore manifesto, prova conclusiva delle questioni a cui tali certificazioni / determinazioni afferiscono.

12. INVALIDITÀ PARZIALE

La circostanza che, in qualsiasi momento, una disposizione del presente Accordo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni

ALLEGATO A

del presente Accordo, ai sensi della legge applicabile in qualsiasi giurisdizione.

13. CESSIONE

13.1. Cessioni da parte di Finlombarda

Finlombarda non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Regione Lombardia. Il presente divieto si applica ad ogni tipologia di cessione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni volontarie, cessioni automatiche e cessioni generali derivanti da un trasferimento dei Finanziamenti o, ferme restando le disposizioni di legge applicabili, ogni trasferimento ai sensi di un consolidamento o concentrazione, fusione o trasferimento di tutti (o, sostanzialmente, di tutti) i beni di Finlombarda ad un altro ente.

13.2. Cessioni da parte del Garante

Regione Lombardia non potrà cedere o trasferire tutti o alcuni dei propri diritti o delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Finlombarda.

14. MODIFICHE

Nessun termine del presente Accordo potrà essere modificato o rinunciato senza il consenso in forma scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna Parte.

In deroga al paragrafo che precede, i modelli presenti negli Allegati possono essere modificati con l'accordo delle Parti espresso via PEC.

15. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

Regione Lombardia e Finlombarda sono responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a fronte del presente Accordo. Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti di Finlombarda è competenza della Giunta Regionale.

ALLEGATO A

In deroga a qualsiasi altra previsione del presente Accordo, Finlombarda dovrà indennizzare e tenere indenne Regione Lombardia, a semplice richiesta di quest'ultima, da qualsiasi perdita, costo, responsabilità in cui Regione Lombardia sia incorsa, relativamente al presente Accordo, in conseguenza diretta o indiretta di una violazione da parte di Finlombarda dei propri impegni o delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Accordo, salvo che non siano state causate direttamente da negligenza o colpa di Regione Lombardia.

16. LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Accordo, e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante da o relativa allo stesso, sarà regolato dalla Legge italiana e dovrà essere interpretato in base alla medesima.

16.2. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e Finlombarda, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora Finlombarda abbia pretese da far valere notificherà domanda alla Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Direzione Centrale Amministrazione e Bilancio di Regione Lombardia stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

16.3. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'incarico si rinvia a quanto stabilito dalla Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda sottoscritta in data 9 gennaio 2019.

ALLEGATO A

FIRME

Per Regione Lombardia		
Manuela Giaretta		
Per Finlombarda		
Giovanni Rallo		

ALLEGATO 1 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

NDG FL	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Codice fiscale	
Codice ATECO primario	
Data di delibera del Finanziamento	
Classe di Rischio FL ai sensi del Bando	
Data stipula Contratto Finanziamento	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo del Finanziamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Importo Garantito	

ALLEGATO 2 - MODELLO DI RICHIESTA DI ESCUSSIONE

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Comunicazione di attivazione della garanzia	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Importo Garantito	
Motivazione della richiesta di escussione	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	

Note: [descrivere brevemente le motivazioni della richiesta di escussione e le azioni messe in atto da parte di Finlombarda a fini del recupero di ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e di mora, dovuto e non riscosso]

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI RECUPERO PERDITA

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di Comunicazione di attivazione della garanzia	
Importo del Finanziamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Importo Garantito	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	
Valore complessivo della Perdita recuperato da Finlombarda	
Data di recupero Perdita	

ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI AGGIUSTAMENTO

NDG FL	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Comunicazione di attivazione della garanzia	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del finanziamento a seguito di aggiustamento	
Data di aggiustamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Importo Garantito	